

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1976

Immissione nel ruolo dei dirigenti superiori per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione del personale idoneo nei pubblici concorsi a posti di ispettore centrale, indetti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che nella passata legislatura aveva già avuto il parere favorevole della 1^a e della 5^a Commissione del Senato, si propone, in conformità ai criteri seguiti e applicati a favore degli idonei in tutti i settori della pubblica istruzione e delle altre Amministrazioni dello Stato, di immettere nel ruolo dei dirigenti superiori per i servizi centrali e periferici dei settori riguardanti la scuola media e la scuola secondaria superiore il personale risultato idoneo ed incluso nelle graduatorie generali di merito dei pubblici concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417.

È noto che, con l'entrata in vigore del citato decreto, sono stati sospesi i concorsi per posti di ispettore centrale e che il servizio ispettivo del Ministero della pubblica istruzione viene ora espletato dal ruolo degli

ispettori tecnici centrali, che ha un organico di 130 posti, e dal ruolo degli ispettori tecnici periferici con 610 posti, ripartiti fra gli ordini di scuola materna (45), elementare (245), media (160) e secondaria superiore (150).

Risulta che, in seguito alla sospensione di detti concorsi e per molteplici altre ragioni, sono attualmente vacanti circa 40 posti del ruolo degli ispettori tecnici centrali, quasi un terzo dell'organico, con larghe e gravi carenze nelle Direzioni generali che maggiormente hanno bisogno del personale ispettivo, ed inoltre che il ruolo degli ispettori tecnici periferici per la scuola media e secondaria superiore, dal quale esclusivamente si accede dopo un triennio al ruolo dei centrali, è totalmente scoperto, poichè a tutt'oggi il Ministero non ha ancora indetto alcun concorso.

In una situazione del genere il sottoscritto ritiene che il personale dichiarato idoneo

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei pubblici concorsi per posti di ispettore centrale, in pratica vincitore di concorso, ma non sistemato in ruolo a suo tempo per mancanza di posti, abbia tutti i requisiti, tecnici e giuridici, per svolgere il servizio ispettivo e debba pertanto esser sistemato subito in ruolo. A conferma di tale esigenza, si fa presente che il predetto personale viene annualmente utilizzato per le funzioni ispettive, di vigilanza e di consulenza dalle stesse

Direzioni generali del Ministero, ragione per cui non si capisce perchè solo questi idonei debbano essere esclusi dall'immissione in ruolo.

Si rende noto, infine, che nessun aggravio di spesa è previsto dal presente disegno di legge, trattandosi di copertura di posti in organico e quindi di spesa già compresa nel bilancio annuale del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale dichiarato idoneo ed incluso nelle graduatorie generali di merito dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica, per l'istruzione media non statale, per l'educazione musicale e per l'educazione fisica e sportiva, indetti dal Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, viene inquadrato a domanda nei posti vacanti del ruolo dei dirigenti superiori per i servizi ispettivi, di cui al quadro B della tabella IX, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

A tale scopo l'Amministrazione avrà cura di compilare una graduatoria unica di detto personale idoneo, con l'indicazione del punteggio dell'idoneità conseguita dai singoli aspiranti e della materia o gruppo di materie per le quali è stato dichiarato idoneo.

L'immissione in ruolo avrà luogo entro il 30 settembre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il personale idoneo di cui al precedente articolo, che risulterà in eccedenza rispetto ai posti vacanti nel ruolo degli ispettori tecnici centrali, viene temporaneamente inquadrato nel ruolo degli ispettori tecnici periferici per la scuola media e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La successiva immissione nel ruolo degli ispettori tecnici centrali sarà fatta a cura dell'Amministrazione, in base al numero dei posti che annualmente si renderanno vacanti e fino al completo esaurimento della graduatoria di cui all'articolo 1.